

Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Finanzgericht des Landes Brandenburg con ordinanza 23 novembre 2005 nella causa Volker Ludwig contro Finanzamt Luckenwalde

di credito con erogatori da lui indicati, senza che tuttavia il subagente entri in contatto con chi concede il credito.

(Causa C-453/05)

(¹) GU L 145, pag. 1.

(2006/C 60/39)

(Lingua processuale: il tedesco)

Ricorso della Repubblica d'Austria contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) 5 ottobre 2005, nella cause riunite T-366/03 e T-235/04, proposto il 22 dicembre 2005

(Causa C-454/05 P)

Con ordinanza 23 novembre 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 20 dicembre 2005, nella causa Volker Ludwig contro Finanzamt Luckenwalde, il Finanzgericht des Landes Brandenburg (Germania), ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

(2006/C 60/40)

(Lingua processuale: il tedesco)

1) Se si configuri una prestazione di servizio di negoziazione ai sensi dell'art. 13, B, lett. d), n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE (¹), in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, qualora un soggetto passivo — eventualmente rappresentato da un subagente — negozi con clienti da lui reperiti crediti concessi da diversi erogatori con i quali si è in precedenza accordato sulle condizioni generali applicabili ai suoi clienti e dai quali percepisce una commissione per la negoziazione di un prodotto, anche se, in tale operazione, analizza la situazione patrimoniale dei clienti e le loro esigenze personali e finanziarie, oppure se tale prestazione configuri una prestazione non autonoma accessoria alla prestazione principale di un servizio finanziario, non contemplata dall'art. 13, B, lett. d), n. 1, della direttiva 77/388/CEE.

Il 22 dicembre 2005 la Repubblica d'Austria, rappresentata dal Dr. Harald Dossi, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) 5 ottobre 2005, nelle cause riunite T-366/03 e T-235/04.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

2) Se l'esenzione dall'imposta sulla cifra d'affari della negoziazione di crediti ai sensi dell'art. 13, B, lett. d), n. 1, della direttiva 77/388/CEE presupponga che

1) annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) 5 ottobre 2005, nelle cause riunite T-366/03 e T-235/04, Land Oberösterreich (Austria Superiore) e Repubblica d'Austria/Commissione delle Comunità europee (¹), per annullamento della decisione della Commissione 2 settembre 2003, 2003/653/CE, relativa alle disposizioni nazionali sul divieto d'impiego di organismi geneticamente modificati nell'Austria Superiore, notificate dalla Repubblica d'Austria a norma dell'articolo 95, paragrafo 5, del Trattato CE (²);

a) sussista un rapporto contrattuale diretto tra l'intermediario, da un lato, e il beneficiario del credito e/o colui che concede il credito, dall'altro, e

2) condannare la Commissione alle spese dell'intero procedimento;

b) l'intermediario debba entrare in contatto non solo con chi riceve il credito, ma anche con chi lo concede e accordarsi con quest'ultimo sui dettagli del contratto,

3) annullare la summenzionata decisione della Commissione o, in subordine, rimettere la causa al Tribunale di primo grado perché statuisca sul merito.

oppure se l'esenzione riguardi anche pagamenti di provvigioni, che un soggetto passivo percepisce da un agente principale, del quale è subagente e a nome del quale agisce con i clienti di quest'ultimo, perché tali clienti stipolino contratti

Motivi e principali argomenti:

La ricorrente fa valere che la sentenza del Tribunale 5 ottobre 2005 non solo è inficiata da vizi di procedura che arrecano pregiudizio alla Repubblica d'Austria, ma anche viola il diritto comunitario.

Solo il requisito del «problema specifico» troverebbe trattazione nella sentenza impugnata; dopo aver concluso per l'assenza di un problema specifico dello Stato membro richiedente, il Tribunale non avrebbe più verificato gli altri requisiti prescritti dall'art. 95, n. 5, CE. E esso, del resto, neanche avrebbe analizzato la questione del «problema specifico» con la profondità che la sua importanza ai fini della soluzione della controversia avrebbe richiesto. Omettendo una disamina adeguata degli argomenti svolti al riguardo, il Tribunale avrebbe, da un lato, violato il diritto al contraddittorio e, dall'altro, disatteso l'obbligo di motivazione, ciò che integrerebbe un doppio vizio di procedura.

La valutazione scientifica dei rischi rivestirebbe soprattutto nel settore della tutela dell'ambiente, non ultimo per l'applicazione del principio di precauzione, un'importanza particolare e richiederebbe, nell'ambito della procedura prevista all'art. 95, n. 5, CE, un esame completo degli argomenti scientifici, specie ove sussista un pur minimo dubbio circa l'adeguatezza del livello di protezione previsto da una misura di armonizzazione. Né la Commissione prima, né il Tribunale dopo avrebbero, tuttavia, valutato gli argomenti esposti dalla Repubblica d'Austria e verificato compiutamente la necessità della misura notificata per la tutela dell'ambiente. La decisione della Commissione e la sentenza del Tribunale poggiano su uno studio dell'EFSA che avrebbe affrontato solo marginalmente — e comunque non con riguardo alla situazione specifica dell'Austria Superiore — il punto centrale dell'argomentazione austriaca: il problema della coesistenza di coltivazioni geneticamente modificate con coltivazioni naturali. Un esame delle prove scientifiche prodotte alla luce del principio di precauzione non sarebbe mai stato condotto.

Infine, la ricorrente è del parere che la giurisprudenza anteriore della Corte non osti all'applicazione del principio del contraddittorio alla procedura di cui all'art. 95, n. 5, CE e che la posizione giuridica del Tribunale costituisca, quindi, una violazione del diritto comunitario. L'omessa applicazione del detto principio alla procedura, andando a violare il diritto al contraddittorio della ricorrente, avrebbe costituito un motivo sufficiente di annullamento dell'impugnata decisione della Commissione.

⁽¹⁾ GU C 296 del 26.11.2005.

⁽²⁾ GU L 230, pag. 34.

Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) con ordinanza 1° dicembre 2005, nel procedimento Velvet & Steel Immobilien und Handels GmbH contro Finanzamt Hamburg-Eimsbüttel

(Causa C-455/05)

(2006/C 60/41)

(Lingua processuale: il tedesco)

Con ordinanza 1° dicembre 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 23 dicembre 2005, nel procedimento Velvet & Steel Immobilien und Handels GmbH contro Finanzamt Hamburg-Eimsbüttel, il Finanzgericht Hamburg (Germania), ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

Se l'art. 13, sub B, lett. d), punto 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE ⁽¹⁾, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, debba essere interpretato, per quanto riguarda la nozione di «presa a carico di impegni», nel senso che in essa vanno compresi solo impegni pecuniari oppure nel senso che tale disposizione comprende anche l'assunzione di altri impegni, ad es. gli obblighi di fare.

⁽¹⁾ GU L 145, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Wiesbaden (Germania) con ordinanza 23 novembre 2005 nella causa Schutzverband der Spirituosen-Industrie e.V. contro Diageo Deutschland GmbH

(Causa C-457/05)

(2006/C 60/42)

(Lingua processuale: il tedesco)

Con ordinanza 23 novembre 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 27 dicembre 2005, nella causa Schutzverband der Spirituosen-Industrie e.V. contro Diageo Deutschland GmbH, il Landgericht Wiesbaden ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: